

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA
Commissione Affari Costituzionali,

DDL N. 2495

*Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali
per la rappresentanza di interessi*

Audizione informale in videoconferenza

della

Federazione Relazioni Pubbliche Italiana (FERPI)

Roma, 29 marzo 2022

Egregio Signor Presidente, Onorevoli Senatrici e Onorevoli Senatori,
ringrazio la Commissione per la disponibilità ad audirci: nella mia qualità di Delegato Nazionale al Public Affairs e all'Advocacy della Ferpi, mi permetto di sottoporre alcuni elementi di miglioramento del testo licenziato dalla Camera.

La Ferpi, associazione dei relatori pubblici, comunicatori e portatori di interessi, da più di cinquant'anni si occupa di portare avanti il dibattito pubblico per la disciplina della normativa della rappresentanza di interessi, nell'alveo dell'attività di *public affairs* e delle relazioni istituzionali. Tutti i relatori pubblici iscritti alla Ferpi sottoscrivono un codice deontologico, e sono formati per implementare le attività di relazioni pubbliche al sistema istituzionale di *policy-making* e *decision-making*: siamo inoltre soggetti alla legge 4 del 2013 per la regolamentazione delle professioni non ordinistiche.

Consideriamo in modo positivo l'impianto dell'articolo 1 del DDL di cui parliamo: ma la successiva articolazione sembra a tratti contraddittoria, e rende complicata la normale, efficace ed esaustiva rappresentazione degli interessi nei confronti del decisore pubblico.

Già il 30 giugno del 2020, durante l'audizione alla Camera dei Deputati, avevamo auspicato la necessità di un registro volontaristico e con premialità diffusa (come quello europeo) e avevamo proposto la sede naturale del registro dei portatori di interessi il CNEL (in quanto organo di rilevanza costituzionale, definibile la casa dei corpi intermedi della società, quindi di fatto la casa della rappresentanza di interessi); Il registro obbligatorio (sottolineiamo diverso da quello gestito in sede di Commissione Europea) va comunque organizzato su base di reciprocità e trasparenza del processo decisionale e non soltanto con un lungo elenco di doveri per gli iscritti e pochi diritti.

(Comunico anche che a titolo personale - insieme a tanti altri colleghi della Ferpi - hanno firmato il testo del Manifesto della Buona Lobby presentato dal collega Dott. Fabio Bistoncini, e che le considerazioni di questo documento ricalcano il Manifesto stesso).

Veniamo all'analisi delle criticità dell'articolo dell'atto Senato 2495 che segnaliamo alla Commissione:

- **Deroghe per alcune categorie all'iscrizione al Registro:** forte criticità relativa alle deroghe inserite nella legge rispetto a determinati portatori di interessi. L'esclusione delle associazioni di categoria, dei sindacati e delle organizzazioni imprenditoriali, degli enti pubblici, nazionali e territoriali. Come anche esplicitato dal parere richiesto all'OSCE la legge

andrebbe formulata in modo da sviluppare regole d'ingaggio anche per i decisori pubblici, e non solo per coloro che desiderano difendere i propri interessi o fare lobby per se stessi e per gli interessi che rappresentano.

- **Le sanzioni:** sarebbe auspicabile un chiarimento specifico su chi sono i soggetti verso i quali possono essere comminate le sanzioni. Le società di lobby sottoscrivono contratti di consulenza strategica con i clienti che necessitano di rappresentanza di interessi: la legge non chiarisce se la sanzione è a carico della società di lobby o del dipendente della stessa;
- **Divieto di iscrizione per i giornalisti:** vietare l'iscrizione dei giornalisti potrebbe avere un effetto negativo per tutte quelle funzioni, in società pubbliche o private o altre organizzazioni, dove il rappresentante di interessi è appunto un giornalista iscritto all'albo: eliminare questo divieto significherebbe rendere la normativa in questione più armonica con la complessità generale e con l'intersezione delle professioni legate alle relazioni pubbliche e alla comunicazione;
- **Divieto di iscrizione per società partecipate:** il divieto di iscrizione per i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso enti pubblici economici, società partecipate o enti privati controllati può creare un vulnus non di poco conto. Andrebbe eliminato questo divieto per consentire ad alcune delle più importanti aziende italiane di partecipare alla formazione dell'interesse generale.
- **Tempi di rendicontazione:** la cadenza di aggiornamento dovrebbe diventare almeno bimestrale, anche se sarebbe auspicabile che l'aggiornamento del registro fosse in capo al decisore e non in capo al singolo lobbista; le informazioni dovrebbero essere di carattere generale; si reputa necessario che nella pubblicazione della documentazione da inviare al decisore pubblico, vengano eliminate tutte le informazioni tutelate dal segreto industriale, e quelle inerenti alla sicurezza nazionale.
- **Privacy e semplificazione:** la norma prevede che ci sia un eccesso di richiesta di informazioni. A questo riguardo sarebbe necessario prevedere una semplificazione delle informazioni richieste lasciando in capo al decisore l'aggiornamento periodico dell'elenco degli incontri e la scelta delle informazioni di maggiore significato da inserire nel Registro;
- **Trasparenza del processo decisionale:** si ritiene necessario prevedere una premialità di fatto agli iscritti al Registro, i quali dovrebbero avere la possibilità di consultare tutte le

- informazioni relative al processo decisionale, assistere alle procedure, acquisire documentazione necessaria per la definizione del processo stesso. Essere iscritti al Registro dovrebbe poter significare anche la partecipazione alle attività di analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione (AIR e VIR). La procedura di consultazione nell'ambito del processo di definizioni degli atti normativi o regolatori di carattere generale dovrebbe essere resa obbligatoria;
- **Comitato di Sorveglianza:** riteniamo che ci possa essere un aggravio burocratico che non migliori il processo di verifica e controllo. Sarebbe auspicabile che l'istituzione presso la quale viene gestito il Registro sia più alta e indipendente: CNEL o Parlamento
- **Codice Ateco e professioni non ordinistiche:** di solito i professionisti delle relazioni pubbliche e della comunicazione hanno un unico codice Ateco previsto. Un nuovo codice Ateco per la professione delle relazioni istituzionali sarebbe auspicabile ma altresì lo sarebbe una preventiva verifica di intersezione legislativa con la Legge 4 del 2013 che disciplina le professioni non ordinistiche.

Grazie per l'attenzione

Vincenzo Manfredi
Delegato Ferpi al Public Affairs e all'Advocacy